

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 302

26 novembre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

! *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2595/77 del Consiglio, del 21 novembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità 1**

- Regolamento (CEE) n. 2596/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 13

- Regolamento (CEE) n. 2597/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 15

- Regolamento (CEE) n. 2598/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 17

- Regolamento (CEE) n. 2599/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 19

- Regolamento (CEE) n. 2600/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 21

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2601/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori da panieraio della voce doganale 46.03 originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio 34**

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2602/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto della sottovoce doganale 68.13 B II e III originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio 36**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 2603/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche della voce doganale 85.03 originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio	38
Regolamento (CEE) n. 2604/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che istituisce importi compensativi monetari per il frumento duro e i prodotti da esso ottenuti	40
Regolamento (CEE) n. 2605/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	42
Regolamento (CEE) n. 2606/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	44
Regolamento (CEE) n. 2607/77 della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/77 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/76⁽²⁾, in particolare gli articoli 95 e 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/76, in particolare l'articolo 121,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che, in base all'esperienza acquisita applicando i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, si è rivelato necessario apportare alcuni miglioramenti ai diritti dei lavoratori migranti; che pertanto occorre consentire ad un lavoratore, titolare di una pensione o d'una rendita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e svolgente la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, di essere assicu-

rato ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato membro anche se essa non prevede l'iscrizione obbligatoria dei titolari di una pensione o di una rendita; che occorre inoltre consentire, senza restrizioni, a un lavoratore di beneficiare della pensione o della rendita ottenute in base alla legislazione di uno Stato membro e di sospendere la liquidazione della pensione o della rendita in un altro Stato membro al fine di beneficiare dell'aumento dell'importo di tale pensione o rendita che deriva dalla sospensione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità erogate ai familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e dallo Stato membro nel cui territorio risiede il lavoratore siano rimborsate all'istituzione del luogo di residenza dei familiari dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto il lavoratore; che, poiché detto rimborso è effettuato su base forfettaria annua, occorre addebitare all'istituzione del luogo di residenza dei familiari l'onere delle prestazioni in natura erogate a questi ultimi in caso di dimora in un altro Stato membro;

considerando che è necessario regolamentare l'erogazione delle prestazioni d'invalidità nel caso di un lavoratore che, dopo essere stato soggetto ad una legislazione basata sull'avverarsi del rischio, diventi invalido allorché è soggetto ad una legislazione fondata sulla durata dell'assicurazione, quando invece la prima legislazione condiziona l'erogazione delle prestazioni d'invalidità al requisito che in precedenza, per un determinato periodo, il lavoratore abbia ricevuto prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro;

considerando che il 1° ottobre 1976 è entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro; che, trattandosi di una legislazione fondata sull'avverarsi del rischio, occorre menzionare tale legge all'allegato III del regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 45.

⁽⁵⁾ Parere reso il 26/27. 10. 1977 (non ancora pubblicato nella GU).

(CEE) n. 1408/71 ; che occorre inoltre modificare l'allegato V di detto regolamento per precisare le modalità del calcolo « pro rata temporis » delle prestazioni di invalidità previste dalla legislazione olandese ;

considerando che occorre modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71 anche per tener conto delle conseguenze per le legislazioni belga, irlandese e del Regno Unito dell'aggiunta del paragrafo 3, lettera a), all'articolo 40 di detto regolamento e delle conseguenze per la legislazione irlandese della modifica dell'articolo 44, paragrafo 2, del medesimo, come pure per precisare le modalità di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie nei Paesi Bassi e le

modalità del calcolo dei contributi per tale assicurazione ;

considerando che è inoltre necessario adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli allegati 2, 5, 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto degli accordi conclusi tra taluni Stati membri in applicazione dei regolamenti suddetti nonché dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione amministrativa interna degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue :

1. L'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata all'allegato 10 del regolamento di applicazione. »

2. L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliere e ai suoi familiari.

4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità. »

3. L'articolo 22, paragrafo 3, è completato dal seguente comma :

« Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) i) e lettera c) i) ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede :

a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari ;

b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. »

4. Articolo 40 :

a) Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo :

« 3. a) Per la determinazione del diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato III, che subordina la concessione delle prestazioni d'invalidità al requisito che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro, se un lavoratore, già soggetto a detta legislazione, è colpito da una inabilità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro :

i) tutti i periodi durante i quali egli ha fruito per tale inabilità al lavoro di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, dell'ininterrotto versamento della sua retribuzione, in virtù della legislazione del secondo Stato membro,

ii) tutti i periodi durante i quali egli ha fruito di prestazioni di invalidità per l'invalidità successiva a tale inabilità al lavoro, in virtù della legislazione del secondo Stato membro,

sono conteggiati, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, come se si trattasse di un periodo durante il quale egli ha ricevuto prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima.

b) Il diritto alle prestazioni d'invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto :

i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni d'invalidità in virtù della legislazione del secondo Stato membro, o

ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro. »

b) Il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

5. L'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase, è sostituito dal testo seguente :

« Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che fossero acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. »

6. La parte introduttiva dell'articolo 46 paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente :

« 2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40 paragrafo 3 : »

7. Allegato II, parti A e B :

Il punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9. DANIMARCA — GERMANIA

- a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.
- b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta. »

8. Allegato III :

Il punto H è sostituito dal testo seguente :

« H. PAESI BASSI

- a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro.
- b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro. »

9. Allegato V :

1. Punto « A. BELGIO »

Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga. »

».

2. Punto « E. IRLANDA » :

a) Dopo il paragrafo 7 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 8. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii) si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese. »

».

b) Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

- « 9. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione. »

3. Punto « H. PAESI BASSI » :

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. *Assicurazione malattia volontaria*

- a) Il titolare di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione degli articoli 27 e/o 28, come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 9, alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia (Ziekenfondswet).

Tale disposizione è parimenti applicabile alle donne coniugate il cui marito sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi della legislazione olandese e soddisfi alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia.

- b) Il titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese che risiede in un altro Stato membro è tenuto, ove sia soggetto all'assicurazione malattia delle persone anziane o all'assicurazione volontaria di cui alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia, a

versare per se stesso e, se del caso, per i suoi familiari un contributo calcolato sulla base della metà della media delle spese sostenute nei Paesi Bassi per le cure mediche di una persona anziana e dei suoi familiari. Su tale contributo è praticata una riduzione — a carico dell'assicurazione obbligatoria sottomessa alla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia — corrispondente a quella accordata, a carico dell'assicurazione obbligatoria precitata, alle persone che risiedono nei Paesi Bassi e sono iscritte all'assicurazione malattia delle persone anziane, per le quali il contributo è fissato sulla stessa base.

c) La persona non titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese e, se coniugata, il cui coniuge non sia titolare di una pensione di vecchiaia per persone coniugate ai sensi di questa stessa legislazione è tenuta, ove risieda in un altro Stato membro e sia soggetta all'assicurazione volontaria contemplata dalla legge che disciplina l'assicurazione cassa-malattia, a versare, per se stessa e, se del caso, per ciascuno dei familiari aventi compiuto sedici anni di età, un contributo equivalente alla media dei contributi fissati dalle casse di malattia olandesi per gli assicurati volontari che risiedono nei Paesi Bassi. Tale contributo è arrotondato all'unità superiore del fiorino. »

b) Dopo il paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 5. *Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro*

a) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, si considerano come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro (AAW) soltanto i periodi di assicurazione compiuti sotto tale legislazione che coincidono con i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO).

b) Se la prestazione a norma della legislazione sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, è superiore alla prestazione a norma della legislazione sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro (AAW), calcolata in applicazione della medesima disposizione, quest'ultima prestazione non viene pagata.

6. *Applicazione di alcune disposizioni transitorie*

Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione-vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro. »

4. Punto « I. REGNO UNITO »

Dopo il paragrafo 17 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 18. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Articolo 4, paragrafo 10 :

I termini « dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento, » sono inseriti prima di « dell'articolo 6, paragrafo 1 ».

2. Articolo 9, paragrafo 2 :

Il termine « lavoratore » è sostituito con il termine « defunto ».

3. L'articolo 23 è completato con il seguente comma :

« Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 6 e 7 e degli articoli 21 e 22 del regolamento di applicazione. »

4. Articolo 93 :

a) Paragrafo 1 :

Sono inseriti i termini « dell'articolo 21, paragrafo 2, » prima di « dell'articolo 22. »

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 1 e all'articolo 31 del regolamento nonché per l'applicazione del paragrafo 1 è considerata istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi. »

5. Allegato 2, punto « H. PAESI BASSI » :

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Disoccupazione :

- | | |
|--|--|
| a) prestazioni dell'assicurazione —
disoccupazione : | la Bedrijfsvereniging (associazione professionale) cui il datore di lavoro dell'assicurato è iscritto ; |
| b) prestazioni dei pubblici poteri : | |
| i) quando l'interessato risiede nei
paesi Bassi : | l'amministrazione comunale del luogo di residenza |
| ii) per l'applicazione dell'articolo
71 del regolamento, quando
l'interessato risiede fuori dai
Paesi Bassi : | l'amministrazione del comune nel cui territorio si trova la sede dell'impresa o il domicilio del datore di lavoro. » |

6. Allegato 5 :

a) Il punto « 2. BELGIO-GERMANIA » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell'importo delle prestazioni erogate a disoccupati. »

b) Il punto « 3. BELGIO-FRANCIA » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. »

c) Il punto « 6. BELGIO-LUSSEMBURGO » è completato dalla lettera seguente :

« e) L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. »

d) I punti 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente :

« 7. BELGIO-PAESI BASSI

- a) Gli articoli 2 e 3, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, gli articoli 27, 46 e 48 dell'accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia, maternità, morte (indennità funerarie), cure mediche e invalidità, nonché l'accordo del 24 marzo 1975 che rivede l'accordo precitato.
- b) Gli articoli 6, da 9 a 15 e l'articolo 17, quarto comma, dall'accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di natalità.
- c) L'accordo del 10 settembre 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 4.
- d) L'articolo 9, l'articolo 15, paragrafo 2, gli articoli 17, 18, 29 e 37 dell'accordo del 10 aprile 1965 in materia di assicurazione contro la malattia, l'invalidità e la disoccupazione dei marittimi della marina mercantile.
- e) L'accordo concluso il 5 luglio 1967 tra le autorità competenti belghe e olandesi, relativo al rimborso delle spese di amministrazione, in esecuzione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 3 e dell'articolo 77 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.
- f) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto accordo.
- g) L'accordo del 17 novembre 1976 relativo al controllo sanitario e amministrativo e alla collaborazione amministrativa nel contesto dell'assicurazione malattia-invalidità.

8. BELGIO — REGNO UNITO

- a) Lo scambio di lettere del 4 maggio 1976 e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).
- b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio 1977 e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 del regolamento). »

e) Il punto 15 è sostituito dal testo seguente :

« 15. DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo 1977 e del 19 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, ed all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di

- a) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitoli 1 o 4 del regolamento,
- b) spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, e
- c) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione). »

- f) Il punto « 19. GERMANIA — LUSSEMBURGO » è completato dalle lettere seguenti :
- c) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
 - d) L'accordo 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale. »
- g) Il punto « 20. GERMANIA — PAESI BASSI » è completato dalla lettera seguente :
- f) L'accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione. »
- h) I punti 24, 25 e 26 sono sostituiti dal testo seguente :
- 24. FRANCIA — LUSSEMBURGO
 - a) L'accordo del 24 febbraio 1969 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 e l'accordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.
 - b) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.
 - c) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.
 - d) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.
 - 25. FRANCIA — PAESI BASSI
 - a) Lo scambio di lettere del 5 maggio 1960 e del 21 giugno 1960 concernente l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 3 (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati e ai titolari di pensioni e di rendite, nonché ai familiari di questi ultimi).
 - b) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per cure mediche prestate a coloro che hanno richiesto una pensione o una rendita e ai loro familiari, nonché ai familiari di titolari di una pensione o di una rendita nel contesto dei regolamenti.
 - c) L'accordo del 28 aprile 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario a norma dell'articolo 105 del regolamento di applicazione.
 - 26. FRANCIA — REGNO UNITO
 - a) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento).
 - b) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia per un periodo limitato al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28, 28 bis e 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

- c) Lo scambio di lettere del 25 marzo 1977 e del 28 aprile 1977 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario). »

i) Il punto 28 è sostituito dal testo seguente :

• 28. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione). »

j) Il punto 30 è sostituito dal testo seguente :

• 30. IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 ed all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario). »

k) Il punto 34 è sostituito dal testo seguente :

• 34. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

- a) L'accordo del 1° novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
- b) L'accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971. »

l) Il punto 36 è sostituito dal testo seguente :

• 36. PAESI BASSI — REGNO UNITO

- a) L'articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.
- b) Lo scambio di lettere dell'8 gennaio 1976 e del 28 gennaio 1976 relativo all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).
- c) Lo scambio di lettere del 24 febbraio 1976 e del 5 marzo 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento). »

7. Allegato 7 :

Il punto G è sostituito dal testo seguente :

• G. LUSSEMBURGO : Caisse d'épargne (Cassa di risparmio), Luxembourg. »

8. Allegato 10 :

a) punto « C. GERMANIA » :

Dopo il paragrafo 8 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 9. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento :

L'istituzione cui sono versati i contributi dell'assicurazione pensione o, qualora la domanda sia presentata simultaneamente alla domanda di pensione o dopo di essa, l'istituzione incaricata di istruire tale domanda di pensione. »

b) Il punto G è sostituito dal testo seguente :

« G. LUSSEMBURGO

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento :

L'istituzione competente secondo la natura dell'attività professionale esercitata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione :

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg
oppure

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

3. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di applicazione :

Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Luxembourg

4. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 89, del regolamento di applicazione :

Office national du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg

5. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :

Caisse de maladie (Cassa di malattia) cui l'interessato era iscritto da ultimo

6. Per l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :

a) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) :

i) per gli impiegati, compresi gli impiegati tecnici delle miniere (sotterraneo) :

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensioni degli impiegati privati), Luxembourg

- ii) negli altri casi : Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg
- b) prestazioni familiari :
- i) per le persone assicurate all'istituzione di cui alla lettera a) ii) :
- ii) negli altri casi :
- Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg
- Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg
7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :
- a) malattia, maternità : Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg
- b) infortuni sul lavoro : Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg
- c) disoccupazione : Office national du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg
- d) prestazioni familiari : Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Cassa di assegni familiari degli operai presso l'Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg
8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione :
- a) malattia, maternità : Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg
- b) infortuni sul lavoro : Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Ai fini dell'applicazione delle legislazioni irlandese, olandese e del Regno Unito l'articolo 1, paragrafi 4 e 6, si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.

L'articolo 1, paragrafo 9, punto 2, lettera a) e punto 4, si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

REGOLAMENTO (CEE) N. 2596/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	80,45
10.01 B	Frumento duro	115,88 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	64,12 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	72,21
10.04	Avena	56,51
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	67,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	50,33 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	69,10 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	123,83
11.01 B	Farine di segala	100,96
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	190,49
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	133,21

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2597/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	5,41
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2598/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 934/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2344/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 934/77

ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 27. 10. 1977, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —	
01.02 A II a) (a)	—	57,456
01.02 A II b) (b)	16,084	57,456
	— Peso netto —	
02.01 A II a) 1 aa) (a)	—	109,166
02.01 A II a) 1 bb)	30,560	109,166
02.01 A II a) 2 aa) (a)	—	87,333
02.01 A II a) 2 bb)	24,448	87,333
02.01 A II a) 3 aa) (a)	—	131,000
02.01 A II a) 3 bb)	36,673	131,000
02.01 A II a) 4 aa)	45,841	163,750
02.01 A II a) 4 bb)	52,434	187,307
02.06 C I a) 1	45,841	163,750
02.06 C I a) 2	52,434	187,307
16.02 B III b) 1 aa)	52,434	187,307

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2599/77 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1977
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 935/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2345/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 935/77

ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 27. 10. 1977, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	114,229
02.01 A II b) 2	91,383 (a)
02.01 A II b) 3	142,786
02.01 A II b) 4 aa)	171,344
02.01 A II b) 4 bb) 11	142,786 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	142,786 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	196,474 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1977

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato

in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/77⁽⁴⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	4,61
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	1,14
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 % per le esportazioni verso :	0130 22	
	— i paesi vicini alla Comunità		4,02
	— le altre destinazioni		5,04
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso :	0130 31	
	— i paesi vicini alla Comunità		5,71
	— le altre destinazioni		7,32
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		6,13
	— le altre destinazioni		8,51
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	1,14
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	4,16
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	5,02
	2. superiore a 4 %	0160 00	5,41
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	15,14
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	23,56
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	35,59
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	42,47
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	73,41

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	III. superiore a 45 % : (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 % (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 % (c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 11 0400 22 0400 30	83,72 123,24 143,87
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	64,85
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	64,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	76,80
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	82,77
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	90,67
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	92,66
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	94,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	106,49
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	64,85
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	64,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	76,80
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	82,77
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	90,67
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	92,66
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	94,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	106,49

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>1420 11</p> <p>1420 21</p> <p>1520 00</p> <p>1620 11</p> <p>1620 21</p> <p>1620 30</p> <p>1620 40</p> <p>1620 50</p> <p>1620 60</p> <p>1720 00</p>	<p>14,44</p> <p>19,39</p> <p>23,00</p> <p>14,44</p> <p>19,39</p> <p>23,00</p> <p>23,56</p> <p>42,47</p> <p>73,41</p> <p>83,72</p>
	<p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %</p> <p>cc) superiore a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %</p>	<p>2220 00</p> <p>2320 10</p> <p>2320 20</p> <p>2320 30</p> <p>2320 40</p> <p>2420 10</p> <p>2420 20</p>	<p>0,6485 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,6485 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,7680 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,8277 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,9067 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,9266 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>1,0649 ⁽¹⁾ per kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %</p> <p>cc) superiore a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %</p> <p>ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>2520 00</p> <p>2620 10</p> <p>2620 20</p> <p>2620 30</p> <p>2620 40</p> <p>2720 10</p> <p>2720 20</p> <p>2810 11</p> <p>2810 12</p> <p>2810 15</p> <p>2810 20</p> <p>2910 70</p> <p>2910 76</p> <p>2910 80</p> <p>2910 85</p> <p>2910 90</p> <p>3010 00</p>	<p>0,6485 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,6485 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,7680 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,8277 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,9067 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,9266 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>1,0649 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>— ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,0571 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,0732 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>13,96 ⁽²⁾</p> <p>23,80 ⁽²⁾</p> <p>13,96 ⁽²⁾</p> <p>23,80 ⁽²⁾</p> <p>0,2356 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,4247 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,7341 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,8372 ⁽¹⁾ per kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03	<p>Burro :</p> <p>ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :</p> <p>(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %</p> <p>(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %</p> <p>(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %</p> <p>(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(I) inferiore o uguale a 99,5 %</p> <p>(II) superiore a 99,5 %</p>	<p>3110 05</p> <p>3110 16</p> <p>3110 22</p> <p>3110 32</p> <p>3210 10</p> <p>3210 20</p>	<p>120,79</p> <p>151,96</p> <p>155,85</p> <p>159,75</p> <p>159,75</p> <p>206,90</p>
04.04	<p>Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :</p> <p>ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :</p> <p>II. altri</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona D</p> <p>— la zona E</p> <p>— il Canada</p> <p>— il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— l'Austria</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria</p> <p>— la zona D</p> <p>— la zona E</p> <p>— il Canada</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :</p> <p>(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— l'Austria</p> <p>— la zona D</p> <p>— la zona E</p> <p>— il Canada</p> <p>— la Svizzera</p> <p>— le altre destinazioni</p>	<p>3800 00</p> <p>4000 00</p> <p>4410 10</p>	<p>60,00</p> <p>—</p> <p>48,00</p> <p>—</p> <p>46,35</p> <p>90,71</p> <p>30,00</p> <p>85,80</p> <p>24,38</p> <p>41,40</p> <p>74,86</p> <p>8,28</p> <p>17,97</p> <p>14,58</p> <p>14,78</p> <p>5,30</p> <p>30,63</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 20	8,28 17,97 14,58 14,78 5,30 30,63
	(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 30	12,25 26,57 21,50 21,84 7,84 45,37
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 40	8,28 17,97 14,58 14,78 5,30 30,63
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 50	12,25 26,57 21,50 21,84 7,84 45,37
	(33) uguale o superiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 60	17,88 38,80 31,32 31,90 11,44 66,37
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 10	8,28 17,97 14,58 14,78 5,30 30,63

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 20	12,25 26,57 21,50 21,84 7,84 45,37
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 30	17,88 38,80 31,32 31,90 11,44 66,37
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 40	17,88 38,80 31,32 31,90 11,44 66,37
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 50	21,21 46,03 37,16 37,85 13,58 78,79
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4610 00	21,21 46,03 37,16 37,85 13,58 78,79
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 11	116,64 81,50 98,00 91,64 116,64

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>(2) Fiore Sardo, Pecorino per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar :</p> <p>ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni 	<p>4710 16</p> <p>4710 21</p> <p>4850 00</p> <p>5120 11</p> <p>5120 15</p> <p>5120 21</p>	<p>125,27</p> <p>92,50</p> <p>99,50</p> <p>100,27</p> <p>125,27</p> <p>116,64</p> <p>81,50</p> <p>98,00</p> <p>91,64</p> <p>116,64</p> <p>32,87</p> <p>59,61</p> <p>—</p> <p>28,00</p> <p>16,00</p> <p>84,50</p> <p>14,54</p> <p>18,93</p> <p>—</p> <p>12,50</p> <p>3,99</p> <p>32,43</p> <p>14,71</p> <p>21,76</p> <p>—</p> <p>29,90</p> <p>4,40</p> <p>54,54</p> <p>19,91</p> <p>25,93</p> <p>—</p> <p>35,57</p> <p>4,73</p> <p>66,12</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 31	99,28 77,00 87,50 35,29 116,23
	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 44	38,48 63,93 25,60 47,90 35,29 77,12
	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 54	45,00 63,93 23,10 42,35 35,29 66,74
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 58	32,87 59,61 23,11 41,70 16,00 79,13
	(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	5120 59	15,00 20,00 35,03
	(66) Feta per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D — le altre destinazioni	5120 82	41,54 (*) 2,15 (*) 34,00 (*) 12,00 (*) 76,28 (*) 63,42 (*)
	(77) Colby, Monterey per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 83	32,87 59,61 — 41,70 16,00 79,13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>(88) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :</p> <p>(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D — la Svizzera — la zona E — il Canada — le altre destinazioni <p>(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni 	<p>5120 86</p> <p>5120 91</p>	<p>59,61</p> <p>15,00</p> <p>43,08</p> <p>62,50</p> <p>85,00</p> <p>38,48</p> <p>63,93</p> <p>25,60</p> <p>47,90</p> <p>35,29</p> <p>77,12</p>
	II. non nominati :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 10	<p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — le altre destinazioni <p>20,00</p> <p>33,50</p> <p>56,25</p>
	(2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 21	<p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — le altre destinazioni <p>25,00</p> <p>39,50</p> <p>70,59</p>
	(3) uguale o superiore a 95 %	5310 30	<p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — le altre destinazioni <p>30,00</p> <p>45,00</p> <p>82,26</p>
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽³⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, escluso il siero di latte in polvere, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p>		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
23.07 (seguito)	(aa) inferiore a 30 %	5700 12	—	
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5700 22	20,75	
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5700 32	27,24	
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5700 41	33,72	
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5700 51	40,21	
	(ff) uguale o superiore a 70 %	5700 61	46,69	
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, escluso il siero di latte in polvere, uguale o superiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
	(aa) inferiore a 30 %	5800 12	—	
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 22	20,75	
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 31	27,24	
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 41	33,72	
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 51	40,21	
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 61	46,69	
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 71	49,93	
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 81	53,18	
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, escluso il siero di latte in polvere, e aventi tenore, in peso, di latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
	(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 11	33,72	
	(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 21	40,21	
(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 31	46,69		
(d) uguale o superiore a 80 %	5900 41	53,18		

(¹) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(²) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per 100 kg ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(³) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce o del carbonato di ferro e/o del solfato di ferro e/o del solfato di rame.

(⁴) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.

(⁵) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano tali e quali.

NB : — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.

— Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2601/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1977

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di panierai
della voce doganale 46.03 originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze
tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o

territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i lavori di panierai e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 14 824 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 2 964 800 unità di conto; che alla data del 18 novembre 1977, le importazioni nella Comunità di lavori di panierai originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 novembre 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
46.03	Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n. 46.01 e n. 46.02; lavori di luffa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto della sottovoce doganale 68.13 B II e III originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 40 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i tessuti ed altri lavori di amianto, della sottovoce doganale 68.13 B II e III e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 688 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 675 200 unità di conto; che alla data del 18 novembre 1977, le importazioni nella Comunità di tessuti ed altri lavori di amianto della sottovoce doganale 68.13 B II e III originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 novembre 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: B. Lavori di amianto: II. Tessuti III. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche della voce doganale 85.03 originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei

prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le pile elettriche e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 4 441 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 332 300 unità di conto; che alla data del 15 novembre 1977, le importazioni nella Comunità di pile elettriche originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 novembre 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.03	Pile elettriche

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che istituisce importi compensativi monetari per il frumento duro e i prodotti da esso ottenuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 agosto 1977⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/77⁽⁴⁾, fissa per i prodotti indicati nel suo allegato gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71; che nell'elenco di tali prodotti non figurano il frumento duro e i prodotti da esso ottenuti;

considerando che, negli ultimi mesi, la mancanza di importi compensativi monetari ha causato difficoltà sia per il frumento duro, sia per i prodotti da esso ottenuti; che si sono infatti accertate deviazioni di traffico per il frumento duro e distorsioni della concorrenza per alcuni dei prodotti in questione; che inoltre questi problemi sono aggravati dal forte calo delle disponibilità di frumento duro di produzione comunitaria e dall'accresciuto fabbisogno d'importazioni dai paesi terzi;

considerando che, per ovviare a codesti problemi, occorre introdurre gli importi in oggetto per il frumento duro e per i prodotti da esso ottenuti;

considerando che per l'introduzione dei nuovi importi compensativi monetari è necessario un periodo transitorio, affinché il commercio possa adeguarvisi, tenuto conto tuttavia dell'importanza che rivestono le disposizioni del presente regolamento per un corretto funzionamento dei mercati e per evitare le speculazioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77, le parti 1 e 8 sono completate come indicato nell'allegato del presente regolamento, con riserva di modifica degli importi in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 2 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1977, pag. 1.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG

Complément à la partie 1 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 938/77
 Addition to Part 1 of Annex I to Regulation (EEC) No 938/77
 Ergänzung zu Teil 1 von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 938/77
 Complemento alla parte 1ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77
 Aanvulling op deel 1 van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 938/77
 Tilføjelse til del 1 i bilag I til forordning (EØF) nr. 938/77

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif	Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation Amounts to be charged on imports and granted on exports Beträge, die bei der Einfuhr erhoben und bei der Ausfuhr gewährt werden Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen Beløb, der skal opkræves ved indførsel og ydes ved udførsel			Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel			
	Deutschland DM/t	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/t	Nederland Fl./t	United Kingdom £/t	Ireland £/t	Italia Lit/t	France FF/t
1	2	3	4	5	6	7	8
10.01 B	51,96	140,3	9,67	34,418	2,853	34 502	181,89
11.02 A I a)	72,46	195,7	13,49	47,998	3,979	48 115	253,66

Complément à la partie 8 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 938/77
 Addition to Part 8 of Annex I to Regulation (EEC) No 938/77
 Ergänzung zu Teil 8 von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 938/77
 Complemento alla parte 8ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77
 Aanvulling op deel 8 van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 938/77
 Tilføjelse til del 8 i bilag I til forordning (EØF) nr. 938/77

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif	Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation Amounts to be charged on imports and granted on exports Beträge, die bei der Einfuhr erhoben und bei der Ausfuhr gewährt werden Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione Bij de invoer te heffen en bij de uitvoer te verstrekken bedragen Beløb, der skal opkræves ved indførsel og ydes ved udførsel			Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation Amounts to be granted on imports and charged on exports Beträge, die bei der Einfuhr gewährt und bei der Ausfuhr erhoben werden Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione Bij de invoer te verstrekken en bij de uitvoer te heffen bedragen Beløb, der skal ydes ved indførsel og opkræves ved udførsel			
	Deutschland DM/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg	Ireland £/100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 A	8,68	23,50	1,61	5,748	0,476	5 762	30,38
19.03 B I	8,68	23,50	1,61	5,748	0,476	5 762	30,38
19.03 B II	7,52	20,50	1,40	4,982	0,413	4 994	26,33

REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2558/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.

(4) GU n. L 298 del 22. 11. 1977, pag. 5.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 28 novembre 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	9,064	11,870
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di novembre 1977	9,064	11,870
— per il mese di dicembre 1977	9,368	12,256
— per il mese di gennaio 1978	9,636	12,642
— per il mese di febbraio 1978	10,541	12,997
— per il mese di marzo 1978	10,845	—
— per il mese di aprile 1978	11,110	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2606/77 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2605/77⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 31.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 28 novembre 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg⁽¹⁾]</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,378
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di novembre 1977	20,378
— per il mese di dicembre 1977	20,378
— per il mese di gennaio 1978	20,414
— per il mese di febbraio 1978	19,813
— per il mese di marzo 1978	19,813
— per il mese di aprile 1978	19,548

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,76438	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,765134	£ (GB)
1 UC =	0,765134	£ (Irl.)
1 UC =	1 215,12	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2607/77 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 novembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	24,76 20,34 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

AVVISO AI LETTORI

Con decorrenza 1° gennaio 1978 sarà pubblicato un supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Detto supplemento, in edizione quotidiana, recherà i bandi di gara per appalti pubblici di lavori e i bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo (FES), pubblicati finora nell'edizione C della Gazzetta ufficiale. A questi si aggiungeranno in seguito i bandi di gara per appalti pubblici di forniture.

È possibile sin d'ora sottoscrivere un abbonamento al supplemento, indipendentemente dalla Gazzetta ufficiale, al prezzo di FB 1 500,- (Lit. 35 700) presso :

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
B.P. 1003
LUSSEMBURGO

o presso gli uffici di vendita nazionali, il cui elenco è riportato nell'ultima pagina di copertina.